

CAMERA DEI DEPUTATI N. 22

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati LUZZATTO, DE MARTINO FRANCESCO,
TARGETTI, PERTINI, MALAGUGINI, FERRI**

Presentata il 18 giugno 1958

Norme sul *referendum* e sull'iniziativa legislativa del popolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 75 della Costituzione della Repubblica dispone l'istituzione del *referendum* popolare per l'abrogazione delle leggi, e all'ultimo suo comma rinvia a una legge la determinazione delle modalità di attuazione del nuovo istituto. Esso è peraltro rimasto inattuato, perché una tale legge non è stata ancora promulgata, benché dieci anni siano trascorsi dall'entrata in vigore della Costituzione. Alla prima legislatura del Parlamento repubblicano furono sin da principio presentate diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare in argomento, e successivamente anche un disegno di legge governativo; ma sia questo, che le prime non giunsero al termine dell'itinerario legislativo, e vennero a decadere con la scadenza della legislatura. Il testo legislativo che, per questa materia, fu approvato dalla Camera dei Deputati nel marzo del 1951, venne nel dicembre dello stesso anno approvato dal Senato con modifiche, che lo riportavano alla Camera, ove ancora fu modificato nell'anno seguente, e ulteriormente modificato poi al nuovo esame al Senato; cosicché il ripetuto esame nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento non poté giungere a tempestiva conclusione. Restava pertanto alla seconda legislatura il compito di portare a termine l'elaborazione già lungamente svolta; ma nessun disegno di legge in proposito fu presentato dal 1953 né alla Camera né al Senato,

cosicché la lacuna nel nostro ordinamento costituzionale rimase non colmata. Presentammo allora una proposta di legge a tal fine, che fu annunciata alla Camera il 21 dicembre 1956, ma di essa non fu nemmeno concluso l'esame in sede di commissione referente, talché la seconda legislatura si concluse senza alcuna deliberazione in materia.

Riteniamo che già troppo si sia tardato a provvedere in conformità a quanto la Costituzione stabilisce; e che pertanto urga che il Parlamento porti il suo esame su una proposta legislativa che stabilisca le modalità di attuazione che rendano possibile ai cittadini l'effettivo esercizio di un diritto sancito dalla Costituzione. Presentiamo perciò alla Camera, appena essa inizia i lavori della sua terza legislatura, il testo medesimo che già noi medesimi presentammo nel 1956, auspicando che esso possa essere preso in esame al più presto.

Gli articoli che seguono sono volti a regolare tali modalità di attuazione. Non si pongono questioni di particolare rilievo generale: si tratta di regolare soltanto nel modo tecnico che appaia più semplice ed efficace, l'istituto posto in essere dalla Costituzione. Ogni questione relativa alle modalità e alla procedura fu d'altronde già ampiamente dibattuta nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, nella prima legislatura, talché ora non appare difficile pervenire a conclusione.

Le norme che seguono si attengono ai principi costituzionali e alla vigente legislazione in materia elettorale; e, per quanto riguarda la competenza in materia, all'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, frattempo pubblicata ed entrata in vigore.

Sembra opportuno che, nel medesimo contesto legislativo, si provveda altresì a regolare l'esercizio del *referendum* per la modificazione territoriale delle regioni, previsto dall'articolo 132 della Costituzione; nonché del *referendum* per la revisione della Costituzione, previsto dall'articolo 138 della Costituzione stessa. Infine, come fu già fatto nel disegno di legge governativo già sottoposto al Parlamento nella prima legislatura, sembra opportuno che il medesimo testo di legge regoli anche l'esercizio dell'iniziativa del popolo nella formazione delle leggi, prevista dall'articolo 71 della Costituzione.

I trentotto articoli della proposta che ci onoriamo sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi sono pertanto suddivisi in quattro titoli, rispettivamente dedicati al *referendum* per l'abrogazione delle leggi, al *referendum* per la modificazione territoriale delle Regioni, al *referendum* per l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali, all'iniziativa del popolo per la formazione delle leggi. La parte maggiore — 27 articoli — è assorbita dal titolo I, nel quale si è ritenuto opportuno stabilire una normazione quanto più possibile completa, per statuizione diretta o per richiamo specifico a determinate norme delle

vigenti leggi elettorali politiche, testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e legge 16 maggio 1956, n. 493, poi coordinati in testo unico approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361. A tali norme nei successivi titoli si è potuto fare sovente rinvio. Il titolo si è pertanto suddiviso in quattro capi: della richiesta di *referendum*, della sua indizione, della votazione, della proclamazione del risultato; e a sua volta il primo capo si è distinto in due sezioni, a seconda che si tratti dell'iniziativa degli elettori o dei Consigli regionali.

La normazione proposta, sintetica ma sufficiente alla necessaria certezza del diritto in una procedura attinente all'esercizio di un diritto costituzionale del cittadino, tende a rendere possibile l'effettiva applicazione degli istituti del *referendum*, nelle varie ipotesi previste dalla Costituzione, e dell'iniziativa popolare: istituti che la Costituzione ha stabilito, e che ancora attendono, per essere attuati, la necessaria regolazione legislativa. Questo solo, di consentire l'attuazione costituzionale per questa parte di non secondario rilievo, è l'intento dei proponenti; ed essi confidano di aver concorde in questo intento la maggioranza degli onorevoli colleghi. Quanto alle singole norme di attuazione, l'esperienza e la saggezza degli onorevoli colleghi varranno a migliorare il testo che i proponenti sottopongono loro, non da altro intento animati se non da quello di offrire lo strumento adeguato tecnicamente alla attuazione delle norme costituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO PRIMO

DEL REFERENDUM
PER L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI

CAPO I.

DELLA RICHIESTA DI « REFERENDUM ».

Sezione I.

Dell'iniziativa degli elettori.

ART. 1.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, a norma dell'articolo 75 della Costituzione e delle modalità di attuazione determinate in questa legge, quando ne sottoscrivano la richiesta cinquecentomila cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei Deputati.

La richiesta, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle firme autenticate di non meno di cinquecentomila elettori ed ai certificati di iscrizione nelle liste elettorali relativi a ciascuno dei firmatari.

ART. 2.

La richiesta di *referendum* deve contenere i termini precisi del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e l'identificazione della norma della quale si proponga l'abrogazione, completando la formula « volete voi che sia abrogata la legge... » con la data, il numero, e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma dovrà essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti comma primo e secondo, dovrà essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integral-

mente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

ART. 3.

La richiesta deve contenere l'indicazione del numero dei firmatari, la dichiarazione dell'autenticità delle loro firme e della loro comprovata iscrizione nelle liste elettorali, e la nomina di tre elettori delegati effettivi e tre supplenti agli effetti stabiliti nella presente legge, e dovrà essere sottoscritta dai tre delegati nel foglio o nei fogli contenenti tali indicazioni e la formula del quesito da sottoporre al *referendum*.

Le firme degli altri elettori richiedenti il *referendum* possono essere raccolte anche in fogli separati, ciascuno dei quali rechi intestazione, anche a stampa, della richiesta di *referendum* per l'abrogazione di legge, con l'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si proponga l'abrogazione, nonché l'indicazione nominativa dei tre delegati effettivi.

I delegati supplenti possono compiere tutti gli atti attribuiti da questa legge ai delegati dei proponenti, in caso di morte o di impedimento dei delegati effettivi, o per mandato in carta libera, con firma autenticata di un delegato effettivo.

ART. 4.

Ciascuna delle firme, con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita del sottoscrittore, e del comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, deve essere autenticata, sullo stesso foglio, da un notaio o da un cancelliere di pretura. La data dell'autenticità deve essere compresa nei sei mesi antecedenti la presentazione alla cancelleria della Corte di cassazione.

Al notaio o al cancelliere è dovuto l'onorario di lire una per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire cento.

L'autenticità vale altresì certificazione che il richiedente ha preso visione di copia dello atto di richiesta del *referendum*, con l'indicazione integrale delle norme delle quali si proponga l'abrogazione, che gli deve essere esibita dal notaio o dal cancelliere.

ART. 5.

Alla richiesta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del comune per l'elezione della Camera dei Deputati.

I sindaci devono rilasciare tali certificati, per i quali nulla è dovuto dai richiedenti, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

ART. 6.

La richiesta di *referendum*, con le sottoscrizioni autenticate e i certificati di cui all'articolo precedente, deve essere presentata personalmente dai tre delegati alla cancelleria della Corte di Cassazione.

Del suo deposito, a cura del cancelliere, è fatto constare in processo verbale, facente fede della data, contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei delegati presentatori, e sottoscritto in doppio originale dai delegati presentatori e dal cancelliere.

Uno dei due originali viene allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai delegati in prova dell'avvenuta presentazione.

ART. 7.

La Corte di cassazione, costituita in Ufficio centrale per il *referendum* presieduto da un presidente di sezione e composto di sei consiglieri, nominati dal primo presidente entro tre giorni dalla presentazione delle richieste, verifica la regolarità della richiesta stessa, e cioè se siano in essa contenute le indicazioni prescritte dalla presente legge, se le sottoscrizioni siano non meno di cinquecentomila, se in tale numero siano autenticate in data non anteriore ai sei mesi, se per tale numero sia certificata dai sindaci l'iscrizione nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati.

Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, la Corte, con sua ordinanza, dichiara la valida presentazione della richiesta, ovvero, ove rilevi che essa non sia stata validamente presentata, ne dichiara, motivandola, l'improcedibilità.

L'ordinanza è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario ai delegati presentatori, nel domicilio da loro eletto o dichiarato nel verbale di deposito; ed è comunicata d'ufficio al Presidente della Corte costituzionale.

Sezione II.

Dell'iniziativa dei Consigli regionali.

ART. 8.

È altresì indetto *referendum* popolare a norma dell'articolo 1, quando ne presentino la richiesta non meno di cinque Consigli regionali.

In questo caso la richiesta di *referendum* deve contenere, oltre il quesito e l'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, a sensi dell'articolo 2, l'indicazione dei Consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva delibera, che non deve essere anteriore di oltre sei mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette delibere, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio.

La sottoscrizione dei delegati deve essere autenticata da un notaio.

ART. 9.

La delibera di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei suoi componenti in carica, dato a scrutinio segreto, e deve contenere l'identificazione della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 2.

Quando abbia approvato tale delibera, il Consiglio stesso procede, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali delibere saranno comunicate, a cura della Segreteria del Consiglio che per primo le abbia approvate, ai Consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, di darne notizia al Consiglio che ne abbia preso l'iniziativa, perché vi sia dato seguito.

Le Segreterie dei Consigli regionali che abbiano approvato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati, ne daranno comunicazione alla Segreteria del Consiglio che ne abbia preso l'iniziativa.

Qualora la deliberazione di richiedere il *referendum* sia approvata da altri Consigli regionali con modificazione del quesito, questi procederanno come iniziatori di nuova proposta.

ART. 10.

I delegati di non meno di cinque Consigli regionali che abbiano approvato identica deliberazione, redigeranno e sottoscriveranno l'atto di richiesta, e lo presenteranno personalmente alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle delibere di richiesta del *referendum* e di

nomina dei delegati approvate da ciascun Consiglio regionale.

Del deposito è fatto constare in processo verbale in conformità a quanto disposto all'articolo 6. Copia autentica del verbale è consegnata ai delegati di ciascun Consiglio regionale.

ART. 11.

La Corte di cassazione, costituita in Ufficio centrale per il *referendum* a norma dell'articolo 7, procede nei termini indicati in detto articolo alla verifica della regolarità della richiesta, e cioè se siano in essa contenute le indicazioni di cui all'articolo 2 e i nomi dei delegati, se le sottoscrizioni siano non meno di cinque, se siano autenticate, e se siano allegate le delibere di approvazione della richiesta e di designazione dei delegati, validamente adottate a norma dell'articolo 9 ed entro i sei mesi antecedenti la presentazione, da non meno di cinque Consigli regionali.

L'ordinanza è notificata a ciascun delegato presentatore presso il rispettivo Consiglio regionale, ed è comunicata al Presidente della Corte costituzionale.

CAPO II.

DELLA INDIZIONE DEL « REFERENDUM ».

ART. 12.

Il Presidente della Corte costituzionale, quando abbia ricevuto comunicazione dell'ordinanza di cui agli articoli 7 e 11, fissa l'udienza di discussione per una data successiva di non meno di dieci e non più di venti giorni al ricevimento della comunicazione; e nomina il giudice relatore.

Della fissazione di udienza è data comunicazione di ufficio ai delegati presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Non oltre tre giorni prima dell'udienza, i delegati presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie per illustrare il loro punto di vista circa l'ammissibilità costituzionale della richiesta di *referendum*; possono inoltre partecipare alla discussione in udienza a mezzo di loro avvocato.

Subito dopo l'udienza di discussione, la Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sua sentenza se la richiesta di *referendum* sia ammessa, o se essa debba essere respinta, a norma dell'articolo 75 della Costituzione, secondo comma, perché le norme

delle quali si chiedi l'abrogazione siano disposizioni di leggi tributarie o di bilancio, o di amnistia o di indulto, o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Della sentenza è data comunicazione d'ufficio al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, e ai delegati presentatori, entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Nello stesso termine ne è fatta pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 13.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza che lo abbia ammesso, di cui all'articolo 12.

La data di effettuazione del *referendum* è fissata in un giorno compreso tra il quarantacinquesimo e il settantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione.

ART. 14.

Con manifesto pubblicamente affisso non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto che indice il *referendum*, i sindaci ne daranno avviso alla popolazione.

Nel manifesto deve essere indicata la data della votazione, e deve essere letteralmente riprodotto, in caratteri di maggiore evidenza del rimanente testo, il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, sul quale i cittadini sono chiamati a votare.

CAPO III.

DELLA VOTAZIONE.

ART. 15.

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. Vi partecipano tutti i cittadini che abbiano compiuto il ventunesimo anno e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con le modificazioni introdotte dal testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

L'elettorato attivo, la tenuta delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalla citata legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Alla votazione per il

referendum partecipano i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati.

ART. 16.

Si applicano per la votazione per il *referendum* le disposizioni degli articoli 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Si applicano altresì, in riferimento alle operazioni preliminari e alla votazione per il *referendum*, le disposizioni penali di cui al titolo VII del testo unico predetto.

Si applicano pure le norme degli articoli 116, 117, 118 e 119 del medesimo testo unico.

ART. 17.

I delegati di cui agli articoli 3 e 8, o le persone da loro di ciò incaricate per specificate province con dichiarazione in carta libera autenticata da un notaio, hanno facoltà, pure con dichiarazione in carta libera, autenticata da un notaio, di designare allo ufficio di ciascuna sezione elettorale e all'ufficio distrettuale costituito presso le Corti d'appello un rappresentante effettivo e uno supplente, a norma ed agli effetti dell'articolo 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e di ogni altra richiamata disposizione del testo unico stesso, nella quale sia fatto riferimento ai rappresentanti di lista.

ART. 18.

Copia del manifesto del sindaco, riprodotto il quesito del *referendum* è rimessa ad ogni ufficio elettorale e affissa nella sala della votazione in luogo del manifesto di cui al n. 4 dell'articolo 30 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

ART. 19.

Le schede per la votazione sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono formate a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello

descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotte a caratteri chiaramente leggibili. Sotto di esso, a uguali caratteri occupanti ciascuna centimetri 4, sono stampate a sinistra la parola SI, a destra la parola NO. Al di sotto della parola SI è tracciato il solo contorno di un cerchio, del diametro di centimetri 3; al di sotto della parola NO un cerchio dello stesso diametro, interamente nero; a fianco dei due cerchi sono posti due quadrati di mezzo centimetro di lato.

ART. 20.

Per le operazioni di voto si applicano le disposizioni dei comma 1°), 3°), 4°), e 5°) dell'articolo 58 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

L'elettore, recatosi a uno degli appositi tavoli, e senza che sia avvicinato da alcuno, vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno nel quadrato sottoposto alla risposta da lui prescelta, a fianco del cerchio che la simboleggia.

È valido il voto che sia espresso con segno esterno al quadrato, e prossimo o sovrapposto al cerchio o alla indicazione SI o NO, purché sia escluso ogni dubbio circa la volontà dell'elettore.

L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate, e chiuderla inumidendone la parte gommata.

Di queste operazioni il presidente dell'ufficio elettorale gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

Nel caso in cui si svolga contemporaneamente *referendum* su più leggi, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso, una per ciascuna delle leggi sottoposte a *referendum*.

ART. 21.

Per le operazioni di scrutinio si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361. Quanto stabilito al n. 1 dell'articolo 68 circa i voti di lista e di preferenza si intende sostituito con la menzione del voto dato per la risposta affermativa o per la risposta negativa al quesito sottoposto a *referendum*. Il presidente enuncia ad alta voce se il voto è per il SI o per il NO, e passa la scheda ad uno scrutatore, mentre altro scrutatore, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti dati all'una e all'altra risposta.

ART. 22.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

1°) che non siano quelle prescritte dall'articolo 19, o non portino il bollo o la firma richiesti dagli articoli 45 e 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

2°) che presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

3°) che non esprimano il voto né per l'una né per l'altra delle risposte, o lo esprimano per entrambe, o non offrano la possibilità di identificare la risposta prescelta dall'elettore.

ART. 23.

Per quanto indicato al 3° comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, si intende designata, in luogo della Corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione, la Corte d'appello competente per territorio, cui deve essere trasmesso quanto ivi prescritto.

ART. 24.

La Corte d'appello, costituita in ufficio distrettuale per il *referendum* con intervento del presidente e di due magistrati nominati dal presidente entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto che indice la votazione per *referendum*, ciascuna nella propria competenza territoriale, procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, allo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo precedente, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli uffici elettorali di sezione.

Facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal presidente, somma quindi i voti raccolti in ciascuna sezione elettorale per la risposta affermativa e per la risposta negativa, i voti nulli, i numeri dei votanti e degli iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei Deputati. Si applicano le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

Il rappresentante dei richiedenti il *referendum* assiste allo svolgimento delle operazioni summenzionate.

Di tutte le operazioni dell'ufficio distrettuale per il *referendum*, si redige in duplice copia processo verbale, firmato in ciascun

foglio e sottoscritto seduta stante dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e, se sia presente, dal rappresentante dei richiedenti il *referendum*.

Uno degli esemplari del verbale è trasmesso immediatamente in plico sigillato e a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione. Sono inviati ad esso anche tutti i verbali delle sezioni con gli atti e i documenti ad essi allegati. L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.

CAPO IV.

DELLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO.

ART. 25.

La Corte di cassazione, costituita in Ufficio centrale per il *referendum* con la composizione indicata all'articolo 7, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici distrettuali, procede alla somma dei voti attribuiti in tutto il territorio della Repubblica alla risposta affermativa e di quelli attribuiti alla risposta negativa al quesito del *referendum*, dei voti nulli, degli elettori che hanno partecipato alla votazione, e del numero degli iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei Deputati, aventi diritto a partecipare alla votazione per il *referendum*.

Decide quindi sui reclami relativi alle operazioni di *referendum* che siano stati presentati agli uffici distrettuali presso le Corti d'appello o all'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione medesima, e apporta alle cifre risultanti dalle operazioni di cui al comma precedente le correzioni eventualmente conseguenti.

Procede infine alla proclamazione del risultato del *referendum*, e dichiara approvata la proposta di abrogazione delle norme sottoposte al *referendum*, nel caso che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e che la risposta affermativa abbia riportato maggior numero di voti di quelli attribuiti alla risposta negativa; dichiara respinta la proposta di abrogazione, nel caso che alla votazione non abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto, e nel caso che la risposta negativa abbia riportato maggiore o uguale numero di voti di quelli attribuiti alla risposta affermativa.

I delegati dei richiedenti il *referendum* assistono allo svolgimento delle operazioni summenzionate.

Il cancelliere capo della Corte di cassazione, che esercita le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale, redige in quadrupliche esemplare il verbale delle operazioni, che è firmato in ciascun foglio e sottoscritto seduta stante dal presidente, dagli altri magistrati, dai delegati dei richiedenti il *referendum* se presenti, e dal cancelliere stesso, che ne cura la trasmissione al Presidente della Repubblica, alla Segreteria del Senato della Repubblica, alla Segreteria della Camera dei Deputati, e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il quarto esemplare è depositato, unitamente ai verbali e agli atti relativi trasmessi dagli uffici distrettuali all'Ufficio centrale per il *referendum*, presso la Corte di cassazione, nella cancelleria della Corte stessa.

ART. 26.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge o dell'altro atto avente forza di legge o delle singole disposizioni di essi, che hanno formato oggetto del *referendum*.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica può peraltro nel decreto stesso ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione.

ART. 27.

Le operazioni di *referendum* sono sospese, con ordinanza dell'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione se, prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge o le singole disposizioni di legge cui il *referendum* si riferisce, siano state abrogate.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione, non può svolgersi nuovo *referendum* sul medesimo oggetto prima che siano trascorsi tre anni.

TITOLO II.

DEL REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE REGIONI

ART. 28.

Le disposizioni degli articoli 13 e 14 e del Capo III del titolo I della presente legge si applicano anche al *referendum* per la modificazione dei limiti territoriali delle regioni, previsto dall'articolo 132 della Costituzione.

La richiesta del *referendum* deve essere corredata delle delibere identiche di non meno di un terzo dei Consigli comunali dei comuni che sarebbero compresi nella modificazione, tutte contenenti la designazione dei medesimi tre delegati effettivi e tre supplenti, e deve essere presentata alla Cancelleria della Corte di cassazione dai delegati stessi, con dichiarazione o elezione di domicilio da parte degli stessi in Roma.

Si procede a norma della sezione II, del capo I del titolo I della presente legge, intendendosi sostituite le delibere dei Consigli comunali a quelle dei Consigli regionali, e l'indicazione dei delegati nominati a norma del comma precedente ai delegati dei Consigli regionali, anche ai fini delle notificazioni. L'ordinanza di cui all'articolo 11 è comunicata al Presidente della Repubblica agli effetti del primo comma dell'articolo 13, e non è comunicata al Presidente della Corte costituzionale.

Il quesito da sottoporre al *referendum*, contenuto nella richiesta, deve essere espresso con la formula: «volete voi che la Regione... sia fusa con la Regione ... per costituire insieme un'unica Regione?»; oppure: «Volete voi che il territorio dei comuni ... sia separato dalla Regione ... per formare Regione a se stante?»; oppure: «Volete voi che il territorio dei comuni ... sia separato dalla Regione ... per entrare a far parte integrante della Regione...?», e la indicazione delle Regioni e dei comuni di cui si tratti; può pure essere inserita l'indicazione del nome della nuova Regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.

ART. 29.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica nel territorio delle Regioni interessate alla modificazione proposta. Partecipano alla votazione per il

referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei Deputati, dei comuni facenti parte delle Regioni anzidette.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del *referendum* in tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato, osservando, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 25.

La proposta sottoposta a *referendum* è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa; altrimenti è dichiarata respinta.

Copia del verbale è trasmessa alla Segreteria del Senato della Repubblica, alla Segreteria della Camera dei Deputati, e alla Segreteria del Consiglio regionale delle Regioni interessate; e ne è fatta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TITOLO III.

DEL REFERENDUM PER L'APPROVAZIONE DELLE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI

ART. 30.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a *referendum* popolare per la loro approvazione, qualora siano state approvate in seconda votazione da ciascuna delle due Camere a maggioranza assoluta ma non con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, e facciano richiesta del *referendum* un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, entro tre mesi dalla pubblicazione del testo approvato dalle Camere per le leggi stesse, a norma dell'articolo 138 della Costituzione.

Tale pubblicazione è fatta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura della Segreteria di quella delle due Camere che abbia proceduto per ultima alla votazione e nei cinque giorni successivi, con indicazione dell'esito delle votazioni nell'una e nell'altra Camera e della decorrenza del termine per eventuale richiesta di *referendum*.

La pubblicazione è fatta distintamente dalla pubblicazione delle leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, sotto il titolo « Testo di legge costituzionale approvato dalle Camere ».

ART. 31.

Quando siano decorsi tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo precedente senza che sia stata avanzata domanda di *referendum*, ovvero quando, decorso detto termine, la Corte di cassazione costituita in Ufficio centrale per il *referendum*, a norma dell'articolo 7 della presente legge, abbia dichiarato la improcedibilità di una richiesta di *referendum* che sia stata irregolarmente presentata, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge, che viene quindi pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* nelle forme consuete della pubblicazione delle leggi.

Se nel termine anzidetto sia stata presentata valida richiesta di *referendum*, si procede al suo svolgimento secondo le norme del presente titolo, e la promulgazione della legge ha luogo soltanto dopo che sia stato proclamato il risultato del *referendum*, nel caso che esso sia favorevole ad essa.

ART. 32.

La richiesta di *referendum* di cui al presente titolo è presentata alla Cancelleria della Corte di cassazione nel termine di cui all'articolo 30. Si applicano rispettivamente le disposizioni della sezione I o della sezione II, del capo I, del titolo I della presente legge, se la richiesta di *referendum* sia presentata da non meno di cinquecentomila elettori o da non meno di cinque Consigli regionali.

Se la richiesta sia presentata dai membri di una delle due Camere, in numero non inferiore a un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni sono autentiche dalla Segreteria di quella delle due Camere cui appartengano i richiedenti, che farà congiuntamente attestazione della qualità parlamentare di ciascuno di essi. Non è necessaria altra documentazione, né la presentazione dei certificati elettorali. Si applicano per il resto le norme del capo I, del titolo I di questa legge. La richiesta di *referendum* deve recare la designazione di tre delegati effettivi e tre supplenti scelti tra i richiedenti.

ART. 33.

Il quesito da sottoporre a *referendum* consiste nella formula: « Approvate voi la revisione dell'articolo della Costituzione come l'ha deliberata il Parlamento con il testo di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del ? »; oppure: « Approvate voi il testo della legge costituzionale appro-

vato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del ? »; con indicazione rispettivamente dell'articolo della Costituzione del quale sia stata proposta la modificazione, dell'oggetto della legge costituzionale, e della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è stata fatta la pubblicazione di cui all'articolo 30.

La Corte di cassazione, costituita in Ufficio centrale per il *referendum* a norma dell'articolo 7, verifica entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta se essa è stata regolarmente presentata, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 e del primo comma dell'articolo 11, ovvero se è stata presentata dai membri di una delle due Camere in numero non inferiore a un quinto dei suoi componenti, nonché se essa è stata presentata nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 30; e con sua ordinanza dichiara la valida presentazione della richiesta, ovvero, ove rilevi che essa non sia stata validamente presentata, ne dichiara, motivandola, l'improcedibilità.

L'ordinanza è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario ai delegati dei richiedenti, nel domicilio da loro eletto o dichiarato nel verbale di deposito; ed è comunicata d'ufficio al Presidente della Repubblica ed ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

ART. 34.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ne abbia dichiarato la valida richiesta, di cui all'articolo precedente.

Si applicano il secondo comma dell'articolo 13 e l'articolo 14 della presente legge. La votazione per il *referendum* si svolge secondo le norme del capo III.

La Corte di cassazione, costituita in Ufficio centrale per il *referendum*, provvede alle operazioni indicate dall'articolo 25, e dichiara approvata la legge di revisione della Costituzione o l'altra legge costituzionale sottoposta al *referendum*, se il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa; altrimenti la dichiara respinta.

ART. 35.

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dalla Corte di cassazione a norma degli articoli 25 e 34, qualora sia stata proclamata l'approvazione

della legge sottoposta al *referendum*, procede alla sua promulgazione. La legge costituzionale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nelle forme consuete per la pubblicazione delle leggi, e con menzione che essa è stata approvata dalle due Camere e dal *referendum* popolare.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'approvazione della legge, essa è respinta; e non può essere riproposta al Parlamento se non siano decorsi tre anni.

TITOLO IV.

DELL'INIZIATIVA DEL POPOLO PER LA FORMAZIONE DELLE LEGGI

ART. 36.

La proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione deve essere presentata, con le firme degli elettori proponenti e i certificati dei sindaci che attestino la loro iscrizione nelle liste elettorali, al Presidente di una delle due Camere del Parlamento.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica e al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della proposta.

Possono sottoscrivere una proposta tutti i cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali per la Camera dei Deputati.

ART. 37.

La proposta deve contenere il progetto di legge completo e redatto in articoli; esso può essere accompagnato da una relazione che ne illustri gli intenti e le norme.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare, gli articoli 4 e 5 della presente legge.

L'autentica vale altresì certificazione che il proponente ha preso visione di copia del progetto di legge e della relazione che eventualmente l'accompagna, che gli deve essere esibita dal notaio o dal cancelliere.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre il titolo del progetto di legge con chiara identificazione del suo oggetto.




ART. 38.

La proposta di legge di iniziativa popolare è sottoposta alla deliberazione delle due Camere del Parlamento, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, al pari di ogni altro progetto di legge.

TABELLA A.

Volete voi che sia abrogata la legge 19....., n.

 ?

<p>SI (cm. 4)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>(cm. 0,5)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(cm. 3)</p> </div> </div>		<p>NO (cm. 4)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>(cm. 0,5)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(cm. 3)</p> </div> </div>
--	--	--

N. B. — Nell'ipotesi dell'articolo 28 il quesito riprodotto nella scheda sarà uno di quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo stesso, in luogo di quello suesposto; così pure nell'ipotesi dell'articolo 33 il quesito riprodotto nella scheda sarà uno di quelli indicati nel primo comma di detto articolo. Anche in tali ipotesi la scheda sarà, per il resto, corrispondente alla presente tabella.

TABELLA B.

REFERENDUM POPOLARE PER L'ABROGAZIONE DI LEGGI


(data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....



N. B. — Nell'ipotesi dell'articolo 28 in luogo di « *Referendum* popolare per l'abrogazione di leggi » la scheda recherà la dizione: « *Referendum* popolare per la modificazione territoriale delle Regioni »; e nell'ipotesi dell'articolo 33 la dizione: « *Referendum* popolare su leggi costituzionali ».